



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante "*Semplificazioni in materia di Documento di Regolarità Contributiva*";

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo 4, che richiede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, con il quale definire "*i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1*" del predetto articolo 4;

SENTITI l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il 15, 20 e 23 maggio 2014;

ACQUISITO il parere del Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con note n. _____;

DECRETA

Art. 1

(Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva)

1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) la medesima impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva.

Art. 2

(Verifica di regolarità contributiva)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'articolo 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili abilitate alla verifica della regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. L'esito positivo della verifica che genera il Documento di cui all'articolo 7, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e **nei lavori privati dell'edilizia**;

- per il rilascio dell'attestazione SOA.

INTEGRAZIONE:

Gli sgravi fiscali, di cui al decreto legge n. 83/2012 e sue ss. mm., decadono se sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Per queste violazioni, il contribuente non decade dal diritto all'agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

La ditta esecutrice e gli eventuali subappaltatori, di cui al primo periodo, restano assoggettati alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 3 **(Requisiti di regolarità)**

1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda:

- i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi;
- i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

INTEGRAZIONI

I soggetti abilitati alla verifica della regolarità retributiva di cui al precedente art. 1 comma 1, lettere a), c) e d), prima della liquidazione del saldo finale e del rilascio delle somme a garanzie per gli obblighi contrattuali, devono acquisire, con le modalità di cui all'art. 6, la documentazione attestante la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

L'attestazione di cui al primo periodo, riguarderà tutti i lavoratori, presenti negli ultimi 120 giorni, nella realizzazione dell'appalto.

2. La regolarità sussiste **comunque in caso** di:

- a) rateizzazioni concesse dagli Istituti o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

NOTA:

E' corretta l'osservazione dell'INPS e non riguarda solo i possibili contenziosi, ma anche il diritto degli emolumenti ai lavoratori

- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento/avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

3. La regolarità sussiste inoltre in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Art. 4
(Assenza di regolarità)

1. Qualora non sia possibile verificare la regolarità in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'articolo 9 gli Istituti e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare produce i suoi effetti sulle interrogazioni effettuate sino all'esito della verifica relativa alla interrogazione che lo ha originato e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato “.pdf” di cui all'articolo 7.
4. **Decorso inutilmente il termine di 15 giorni** di cui al comma 2 **la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti** che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi riferiti alle cause di irregolarità.

INTEGRAZIONE

Nel caso in cui l'interrogazione è a seguito di una verifica di un appalto in corso, decorso inutilmente il termine di 15 giorni, all'inadempiente/i si applica l'art. 6 comma 11 ter della legge 6 giugno 2013 n. 64.

Le amministrazioni aggiudicatarie, nelle situazioni di cui al periodo precedente, applicheranno l'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 5
(Procedure concorsuali)

1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'articolo 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste **con riferimento agli obblighi contributivi** nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili **scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio** provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
3. In caso di **amministrazione straordinaria** di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura **risultino essere stati insinuati**.

4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese al decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti dell'INPS e dell'INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Art. 6

(Modalità della verifica)

1. La verifica di cui all'articolo 2 è attivata dai soggetti di cui all'articolo 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
2. La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il Documento di cui all'articolo 7 in corso di validità, la verifica è inibita e la procedura rinvia allo stesso Documento.

Art. 7

(Contenuti)

1. L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato “.pdf” non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:
 - a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
 - b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
 - c) la dichiarazione di regolarità;
 - d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
2. Il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'articolo 6 ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dagli Istituti e dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili nei rispettivi siti internet.

Art. 8
(Cause ostative alla regolarità) OK

1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **le violazioni** di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nella tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. A tali fini, si considera anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedure penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è *definitivamente precluso per i periodi indicati nella tabella A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale*.

3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994 e dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale.

4. Ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

5. Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.

Art. 9
(Esclusioni)

1. Resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:

- dell'articolo 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

NOTA

LA presente norma, se sarà confermata, dispone, per un qualsiasi operatore economico, il quale vanti crediti dalle pubbliche amministrazioni -quindi non necessariamente da quella che ha bandito la gara d'appalto- pari almeno all'importo delle evasioni contributive accertate e ancora non versate, che gli sia rilasciato il DURC attestante la regolarità contributiva.

*Questa norma, anche se la ratio è "non posso pagare perché non mi pagano", mette sullo stesso livello le imprese che versano regolarmente i contributi previdenziali, assistenziali e contrattuali e che possono essere creditrici delle Pubbliche Amministrazioni, con quelle che non versano le spettanze dei lavoratori perché creditrici delle P.A. **In altre parole, in situazioni identiche porterà le imprese a non versare gli oneri a valere per il rilascio del DURC.***

- dell'articolo 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

NOTA

La norma contenuta nell'art. 6, c. 11-ter della L. 64/2013, è finalizzata ad accertare, nel corso dei lavori e, in modo particolare, alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento, la regolarità contributiva.

Nel caso di inadempienze, il comma 11-ter dell'art. 6, c. 11-ter rimanda ai provvedimenti dell'art. 4 del Regolamento d'attuazione del Codice degli appalti (Dlgs. 163/2006) il quale, contiene delle disposizioni in favore dei lavoratori occupati negli appalti pubblici, del tipo: l'aggiudicataria dei lavori e gli altri soggetti economici subentranti nell'esecuzione dei lavori con contratti derivati, hanno l'obbligo di osservare le norme e prescrizioni dei CCNL, e CCPL.

Nei casi in cui il RUP riscontri di un'inadempienza contributiva trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Con tale trattenuta la stazione appaltante, accertato l'ammontare delle somme non versate, provvede direttamente ai versamenti agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se prevista, la cassa edile.

Oltre a quanto sopra, l'art. 4 c. 3 del Regolamento, dispone che sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento la quale, sarà svincolata dalla stazione appaltante in sede di liquidazione finale previo rilascio del DRC.

Per quanto sopra, appare evidente che il legislatore stia cercando di stabilire una "linea di confine" nella quale abbiamo: Da una parte le PP. AA. Se queste sono inadempienti nei confronti degli appaltatori, di ritenere valido, ai fini degli accertamenti per il DURC, i crediti che costoro vantano nei confronti delle stazioni appaltanti;

Dall'altra parte, anche se con qualche contraddizione, si stabilisce l'obbligo, per tutti i soggetti interessati ai lavori, dell'osservanza delle prescrizioni definite nei CCNL e CCPL e al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e, se dovuti, alla casse edili.

- in applicazione dell'articolo 5, lettera a), del decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;

NOTA

Il combinato disposto della procedura del presente art. 9 e quella dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno 29 agosto 2012, prevede: al datore di lavoro che ha dimostrato - per almeno 6 mesi e per ogni lavoratore risultante suo dipendente- di essere in regola di tutti gli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte, sono applicate le disposizioni di cui al precedente c, 1 dell'art. 7. Tale norma, genera l'esito positivo della regolarità

Al contrario, i datori non in regola con le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012, sono assoggettati alle disposizioni del presente art. 9.

- in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.

NOTA

Il DPCM 4 febbraio 2013, stabilisce norme per la definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito l'Abruzzo.

Il comma 1 dell'art. 10 di questo DPCM, è molto importante per la ricostruzione o riparazione degli edifici privati ubicati nell'area del cratere. Le altre norme dell'art. 10. non sono meno importanti e intervengono sugli altri aspetti che attengono sempre gli edifici privati, amplia le regole sulla trasparenza, e altro.

Le disposizioni del presente art. 9, alla situazione attuale, ne salva l'efficacia in quanto, stabilisce che "Resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in applicazione" dell'art. 10 del DPCM 04/02/2013

2. In via transitoria restano altresì assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) eventuali altre ipotesi per le quali la verifica di cui all'articolo 6 non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati degli Istituti e delle Casse edili.

Art. 10 (Norme di coordinamento)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sono abrogate** tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo articolo 4 fra cui, in particolare:

- il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 (**V. Art. 8 comma 5**);
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2003;
- i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
- i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 utilizzano il Documento di cui all'articolo 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'articolo 31, commi 4 e 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.

3. Il Documento di cui all'articolo 7 soddisfa il possesso del requisito indicato dall'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.

4. Resta ferma in capo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 l'attivazione del procedimento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

5. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i contenuti del presente decreto, in quanto "obbligo amministrativo" ai sensi della predetta disposizione, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, relativamente ai commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8 che entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

*Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

*il Ministro dell'Economia e
delle Finanze*

*il Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica*

Amministrazione